



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

U.O. Coordinamento attività connesse alle
Commissioni della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Prot. n° 10876

Roma, 20.09.2016

- All' Assessore Regionale all'Istruzione e
alla Formazione Professionale
- All' Assessore Regionale alla Famiglia,
e alle Politiche Sociali e al Lavoro
- Al Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell'Istruzione e della
Formazione Professionale
- Al Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale del lavoro dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle
attività formative
- Ai Sigg. Dirigenti referenti

**Oggetto: Report del Coordinamento Professioni del 14 settembre 2016, ore 10.30, presso
Tecnostuttura, Via Volturmo, 58 Roma.**

Il Gruppo Professioni si è riunito il 14 settembre 2016, alle ore 10,30, presso Tecnostruttura, Via Volturmo 58 - Roma.

Presenti alla riunione: Regione Lazio, i referenti di Tecnostruttura e **per la Regione Siciliana, Rosanna Fazio del Dipartimento degli Affari Extraregionali - Sede di Roma.**

In videoconferenza le seguenti Regioni: Lombardia, Veneto Basilicata, Liguria, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia.

Il referente della Regione Lombardia, in videoconferenza, sostituisce - nella prima parte della riunione - il dott. Grondoni, coordinatore del Gruppo Professioni (GP), procedendo all'esame dei punti all'ordine del giorno:

1) FER: informativa sulla risposta del MISE in tema di formazione e aggiornamento.

La legge 25 febbraio 2016, n. 21 ha previsto l'obbligo per le Regioni di introdurre, entro il 31 dicembre 2016, corsi di formazione e aggiornamento per gli installatori di impianti di fonti rinnovabili.

Il rappresentante della Regione Lombardia illustra le criticità riscontrate nell'applicazione delle norme nazionali, rilevando come, in molte Regioni, i corsi di formazione e aggiornamento non siano stati ancora attivati o siano stati attivati solo recentemente.

Il dott. Grondoni dichiara che, in tale situazione, sarebbe necessario posticipare il termine per il primo aggiornamento, previsto dall'accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, al 31 dicembre 2019, per permettere alle amministrazioni e ai tecnici di adeguarsi alla normativa. Le altre Regioni concordano.

La decisione del GP sarà riferita al Coordinamento Energia.

Nel corso della riunione è stata altresì consegnata copia dell'esito della precedente riunione del 22 giugno 2016 (Allegato 1) nonché copia della nota con cui il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito alcuni quesiti posti dal coordinamento professioni (Allegato 2).

2) Gommisti e Carrozzeri: informativa sulle problematiche legate all'attuazione della norma.

Il GP ha esaminato la nota della Confederazione nazionale dell'artigianato della piccola e media impresa della Regione Toscana, nella quale viene segnalato il problema della disposizione prevista all'art. 7, comma 2, lettera b), della legge 122/92, che prevede l'obbligatorietà, anche per gli imprenditori del settore interessati ad ampliare le proprie competenze, di un anno integrativo di esercizio dell'attività specifica alle dipendenze di un'impresa del settore (Allegato 3).

Nella seduta del 20 luglio 2016, la Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, aveva concordato di redigere, congiuntamente alla Commissione Attività produttive, una nota, indirizzata al MISE, con la quale richiedere la modifica della normativa nazionale sopracitata.

Il coordinatore del GP ha comunicato pertanto che la questione sarà sottoposta alla valutazione della Commissione Attività produttive, nella riunione prevista nel pomeriggio, preannunciando che, da contatti informali con la Regione Marche, la soluzione più favorevole, sarebbe quella di prevedere il corso (e non l'anno di attività).

Le Regioni infine hanno proposto di richiedere al MISE l'emanazione di una circolare interpretativa della normativa in ordine alla questione (gommisti e carrozzieri), analoga a quella già emanata per i meccatronici.

3) Guida Turistica: informativa sull'esito del Tavolo del 2 agosto presso il MIBACT.

La dott.ssa Ciavoni, referente di Tecnostruttura, ha riferito sugli incontri, del 2 e 7 agosto 2016, del Tavolo istituzionale tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), il Gruppo Professioni, e le Regioni, comunicando che il MIBAC ha rappresentato che la proposta del Coordinamento Turismo circa lo standard di guida turistica (titoli di accesso, numero delle ore di formazione) non concorda con quella presentata dal Coordinamento Formazione.

Nei prossimi giorni, pertanto, si provvederà a rendere più omogenee le richieste dei due Coordinamenti.

4) Tavolo Interistituzionale con il DE sul Piano Nazionale di Riforma delle Professioni: informativa sugli esiti dell'incontro del 26 luglio.

Il dott. Grondoni della Regione Toscana ha comunicato che, entro il 30 settembre p.v., le Regioni dovranno effettuare una ricognizione delle professioni regolamentate sia a livello regionale che nazionale, per un quadro unitario delle professioni.

5) Art. 12 della Legge 28 luglio 2016, n. 154, disciplina dell'esercizio dell'attività di manutenzione del verde.

Il dott. Grondoni riferisce che per la figura prevista all'art. 12, della legge 28 luglio 2016, n. 154, bisognerebbe definire lo standard professionale e formativo, proponendo alle Regioni una ricognizione delle figure che richiamino ciò che è previsto dalla citata legge. Sulla questione ritiene sia necessario un incontro con la Commissione di competenza.

Il Referente

Rosanna Fazio

Firmato

Visto

Il Dirigente
Dott.ssa Margherita Cappelletti
Firmato

Via Gen. V. Magliocco 46 - 90141 Palermo - Tel. 091 7075461 – Fax 091 7075455

E-mail: dipartimento.affari.extraregionali@regione.sicilia.it

Via Marghera 36 – 00185 Roma – 06 49272722 – Fax 06 49272745

E-mail: dipartimento.affariextraregionali.roma@regione.sicilia.it

Esiti riunione GP Professioni 22 giugno 2016

Presenti: vedi foglio firme (All. 1)

Punti odg:

- 1. Piano nazionale di riforma delle Professioni: condivisione di un piano di lavoro comune con il dipartimento delle Politiche Europee - dott.ssa Lidia Germani, con il Ministero del Lavoro - dott. Andrea Simoncini e ISFOL - dott.ssa Sandra D'Agostino e dott. Riccardo Mazzarella**
- 2. Standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER): esiti del monitoraggio**
- 3. Corsi di formazione in modalità FAD: esiti del monitoraggio**
- 4. Tatuaggio – piercing e trucco permanente: esiti del monitoraggio**
- 5. Bozza di accordo Stato Regioni per il profilo di assistente di studio odontoiatrico**

Piano nazionale di riforma delle Professioni: condivisione di un piano di lavoro comune con il dipartimento delle Politiche Europee - dott.ssa Lidia Germani, con il Ministero del Lavoro - dott. Andrea Simoncini e ISFOL - dott.ssa Sandra D'Agostino e dott. Riccardo Mazzarella

La dr.ssa Germani DPE introduce le ragioni che hanno spinto il Dipartimento delle Politiche europee a chiedere un incontro con il GT Professioni e affrontare in questa sede il tema pressante del Piano nazionale di riforma delle professioni, che comporta un fortissimo coordinamento con le Regioni, con il Ministero del Lavoro e con l'ISFOL e s'intreccia a doppio filo con la partita delle competenze.

La priorità del DPE, spiega la dr.ssa Germani, è dare applicazione al cd. principio di trasparenza, sancito dall'art. 59 della Direttiva 2013/55UE, che impone di verificare che la regolamentazione delle professioni non costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei professionisti, discriminandoli, che le norme che disciplinano la materia siano adeguate e trasparenti. Il DPE ha condotto uno screening sulle figure professionali regolamentate in Italia e, ad oggi, ne ha individuate 174 che sono state inserite nel data base europeo; il lavoro di screening è ancora in corso per rintracciarne altre.

La dott.ssa Germani sottolinea che la ricerca condotta dal DPE ha consentito di osservare che la disciplina delle professioni è caratterizzata da un miscuglio normativo e da un proliferare di figure che rende poco chiaro il quadro di riferimento: molte professioni non hanno radice nelle norme dello Stato, sebbene lo Stato abbia competenza concorrente in materia e debba fissare i principi di riferimento. Tale situazione rende complesso, in sede di riconoscimento delle qualifiche, il confronto con la regolamentazione applicata alle stesse professioni in altri Paesi UE. Pertanto, è

necessario uno sforzo concreto per superare questo limite: i paletti per accedere a una professione devono essere proporzionati al rischio della professione, la cui disciplina non deve prevedere vincoli normativi non necessari.

1. Il DPE, fa sapere la dr.ssa Germani, nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento delle professioni, ha incontrato un'ulteriore difficoltà: la regolamentazione della materia oggetto di discussione cambia da regione a regione, sfuggendo all'omogeneità della regolazione. Le discipline diversificate, infatti, sono incompatibili con un mercato unico di beni e servizi in cui vige il principio della libera circolazione che, invece, richiede norme di coordinamento e indirizzi legislativi unitari. Su alcune professioni sarà urgente fare subito un approfondimento normativo:

- IMPIANTISTA
- ESTETISTA
- CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI e CONDUTTORE DI GENERATORI A VAPORE

La dr.ssa Germani precisa che l'obiettivo dell'incontro di oggi è anche quello di comprendere come funziona il sistema, come vengono coordinati tutti i soggetti coinvolti nella regolamentazione delle professioni, ad esempio nel caso di un Accordo tra Stato e Regioni. E' necessario che gli attori (e quindi anche le associazioni di categoria e i tavoli ministeriali) compiano preliminarmente un'analisi di impatto per capire se e quali figure professionali sia necessario introdurre ed eventualmente regolamentare in Italia: è necessario garantire competitività, anche a livello europeo, ai nostri professionisti.

La dr.ssa D'Agostino (ISFOL) si dichiara pienamente collaborativa nella logica di mettere a regime le modalità operative suggerite, in una logica integrata e nell'ottica dell'apprendimento permanente omogeneo e unitario. I contorni in cui inquadrare le competenze, riconosce però, sono in capo al livello istituzionale.

La dr.ssa Tomai (Lazio) ringrazia il DPE che ha messo in agenda il tema in questione, coinvolgendo il GT Professioni, e informa i presenti che la Regione Lazio sta cercando di mettere ordine tra gli uffici (Direzioni generali e Direzioni di Settore), le funzioni e le decisioni che sono state assunte negli anni in tema di professioni sul piano regionale, avviando la mappatura dei provvedimenti adottati. La dr.ssa Tomai concorda con la dr.ssa Germani circa la necessità di procedere lungo un percorso condiviso, di operare un lavoro di raccordo tra le Regioni e di avviare una riflessione sinergica sulle problematiche relative alle professioni, per perseguire obiettivi comuni.

Il dott. Grondoni (Coordinamento) conferma che il metodo di lavoro del gruppo Professioni si basa sull'obiettivo di mettere ordine nella materia professioni. Considerato quanto emerso fin qui, propone al DPE di mantenere il tavolo di confronto sul PNRP in seno al GT Professioni e con il supporto di Tecnostruttura, avendo il gruppo condiviso una metodologia consolidata che sta portando i suoi frutti in tema di competenze.

A tal proposito, il dr. Mazarella (ISFOL) precisa che il lavoro portato avanti sul QNQR prende in esame volutamente aree di attività che escludono le professioni regolamentate. Le soluzioni tecniche comprovate, invece, sono certamente spendibili e l'ISFOL dichiara la propria disponibilità a metterle a disposizione del DPE.

La dr.ssa Germani conclude riconoscendo la necessità di intervenire, incentivando un maggiore scambio di informazioni tra le Regioni e il DPE per mettere in piedi un sistema funzionale alle professioni e soprattutto fruibile dal cittadino. Inoltre, l'Italia ha assunto un impegno nei confronti dell'Europa (Azione 3 del PNRP): elaborare il PNRP, che rappresenterà una costola del Piano nazionale di Riforma dell'Economia.

Decisioni

Il DPE convocherà a breve il Tavolo tecnico interistituzionale per l'attuazione delle azioni del Piano Nazionale di Riforma delle professioni, presso Tecnostruttura e coinvolgendo il GT Professioni.

Standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER): esiti del monitoraggio

Tecnostruttura illustra il lavoro di monitoraggio sui provvedimenti regionali di attuazione dell'Accordo del 12 giugno 2014, effettuato su mandato del Coordinamento. Sono 11 le Regioni che hanno risposto al monitoraggio e 8 quelle che hanno provveduto ad adottare un atto di indirizzo per la qualificazione degli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Dal monitoraggio emergono altresì alcune diverse interpretazioni delle disposizioni normative che si sono sovrapposte negli anni su questa materia. Sui corsi di aggiornamento, ad esempio, le Regioni si sono regolate in modo diverso, alcune ritenendo tali corsi obbligatori già a partire da agosto 2016, altre considerandoli non obbligatori o comunque prorogabili sulla base del decreto "Milleproroghe".

Decisioni

Alla luce del permanere di una diversa applicazione territoriale delle disposizioni normative in materia che non appaiono del tutto chiare, si ritiene necessario sottoporre alcuni quesiti al MISE per avere una interpretazione univoca. Contemporaneamente si decide di sollecitare le Regioni mancanti a rispondere al monitoraggio.

Corsi di formazione in modalità FAD: esiti del monitoraggio

Tecnostruttura illustra i risultati del monitoraggio regionale sull'utilizzo della modalità FAD per i corsi di formazione autorizzati. Le 8 Regioni che hanno risposto al monitoraggio hanno messo in evidenza una generale volontà di regolamentare/limitare la possibilità di ricorso alla FaD per l'espletamento dei corsi di formazione. Diverse sono le soluzioni individuate: regolamentazione della durata della FaD, in termini percentuali, per ogni singola qualificazione del Repertorio regionale; valutazione della praticabilità, anche in sede di approvazione del percorso, in funzione alle caratteristiche specifiche del corso e alle caratteristiche specifiche degli utenti; adozione di specifici standard per il processo di erogazione della formazione, anche in relazione all'utilizzo della FAD. Il percorso formativo su cui è considerata più urgente una regolazione è quello relativo all'Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011, che definisce i requisiti minimi relativi alla durata e al contenuto dei corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Decisioni

Si condivide si sottoporre la questione al Coordinamento per verificare la possibilità di un intervento di regolamentazione sulla FAD, a partire dai corsi di formazione per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Tatuaggio – piercing e trucco permanente: esiti del monitoraggio

Ad esito del monitoraggio sulle attività regionali, emerge che l'unico adempimento stabilito a livello nazionale per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio/piercing, è l'aggiornamento in materia igienico sanitaria, che le Regioni hanno attivato con corsi di formazione ai sensi delle Linee Guida del Ministero della Sanità del 1998, che fanno capo per lo più alle ASL.

In tema di trucco permanente le Regioni non hanno offerte formative specifiche.

Decisioni

Considerando che la professione di tatuatore non è regolamentata e che quindi non è possibile sottoporre l'accesso a norme restrittive e vincolanti, si decide circa l'opportunità di pervenire ad un quadro omogeneo di regolazione solo rispetto alla formazione in ambito sanitario.

Bozza di accordo Stato Regioni per il profilo di assistente di studio odontoiatrico

Il dott. Grondoni ricorda che il Ministero della Salute ha trasmesso informalmente, prima dell'esame in Conferenza Stato Regioni la bozza di Accordo per l'individuazione della figura di assistente di studio odontoiatrico. La figura è di interesse sanitario e coinvolge le Regioni per gli aspetti attinenti la formazione ai sensi della legge 1 febbraio 2006, n. 43. Pertanto sulla bozza di Accordo è stato chiesto un parere del Gruppo Professioni e dal dibattito emergono una serie di osservazioni ed emendamenti.

Decisioni

Si decide di predisporre un testo riformulato con le osservazioni e gli emendamenti proposti, da inviare al Ministero della Salute come contributo del Gruppo Professioni.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
DIVISIONE VI – FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Energia
Struttura: **DGMEREEN**
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0018920 - 11/07/2016 - USCITA

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE
competitivita@regione.piemonte.it

E.P.C.

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA
CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE VI – SERVIZI E PROFESSIONI
SEDE

Oggetto: Art. 15 del D.lgs. n. 28/2011. Qualificazione, formazione, aggiornamento e implementazione dell'anagrafica per le imprese di installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili.

Si fa riferimento alla nota di codesta Regione del 5 luglio 2016, con la quale si richiedono alcuni chiarimenti al fine di consentire una uniforme applicazione della normativa afferente la qualificazione professionale degli installatori degli impianti FER.

In particolare, codesta Regione pone i seguenti quesiti:

- 1) Quali siano i termini che le imprese, su scala nazionale, devono osservare con riguardo agli obblighi formativi e di aggiornamento;
- 2) Quali siano gli adempimenti da assolvere in ordine all'aggiornamento dell'anagrafica delle imprese, deputate alla installazione degli impianti FER che abbiano conseguito la qualificazione, sul Registro delle imprese presso le Camere di Commercio.

Riguardo alla prima delle questioni poste, al fine di rendere un parere in via collaborativa, sembra utile muovere dal quadro normativo di riferimento ed, in particolare, dalla disposizione di cui all'art. 15, comma 1 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (come modificato dall'art. 17, comma 1 del d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) secondo cui "*La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti*



tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37";

Il secondo comma di detto art. 15 (come modificato dall'art. 3, comma 2-*quater*, legge n. 21 del 2016) stabilisce che *"Entro il 31 dicembre 2016, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, omissis"*

Come già chiarito con nota di questo Ministero del 22 gennaio 2014, la scelta legislativa di rinviare alla disciplina dettata dall'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, induce a ritenere più corretta l'opzione interpretativa tesa a limitare i corsi di formazione ai soli soggetti che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2013, n. 90 (4 agosto 2013) volessero rientrare nella fattispecie abilitante di cui alla lett. c) dell'art. 4, comma 1, atteso che soltanto con riferimento a tale categoria di operatori il conseguimento della qualificazione professionale risulta subordinata al possesso di un titolo o un attestato.

Con riferimento, inoltre, al tema dell'aggiornamento professionale, ferma restando la competenza regionale in ordine alla definizione della materia in esame, indubbia si ritiene l'obbligatorietà dei corsi di aggiornamento con riferimento a tutte le categorie di installatori, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1, lett. f) dell'Allegato 4 del D.lgs. n. 28/2011, ai sensi del quale *"la qualificazione degli installatori ha una durata limitata nel tempo e il rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento (...)"*.

Ciò premesso, si rammenta che le Regioni, nell'ambito della competenza esclusiva loro riconosciuta in materia di formazione professionale, hanno concordato un documento quadro sulla formazione (documento del giugno 2014) che stabilisce lo standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti FER.

In particolare, tale documento, oltre a disciplinare i corsi di formazione, detta i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento ribadendone il carattere obbligatorio *"a norma del comma 1, lett. e) dell'Allegato 4 al D.lgs n. 28/2011"* e prevedendo, di conseguenza, che coloro i quali abbiano conseguito la qualificazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.lgs. n. 28, *"sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, che decorrono quindi dal 1° agosto 2013"*.

Alla luce delle suesposte considerazioni, ed attesa, in particolare, la formulazione letterale del comma 2 del citato art. 15, sembra doversi ritenere, che il termine del 31-12-2016 sia da intendersi quale termine ultimo entro il quale le Regioni sono tenute ad attivare i corsi di formazione per la qualificazione professionale di "Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili". Tale considerazione, naturalmente, non esclude che le Regioni possano avviare i corsi in parola in data anteriore a quella legislativamente prefissata e non si ritiene che tale eventualità possa dar luogo ad una disparità di trattamento a danno delle imprese, come paventato da codesta Regione.

Diversamente, riguardo alle attività formative di aggiornamento, funzionali al mantenimento della qualificazione professionale già acquisita, si ritiene, in conformità a quanto previsto dal richiamato documento quadro adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie



autonome nel giugno 2014, che l'obbligo di partecipare alle predette attività vada assolto ogni 3 anni con la decorrenza ivi indicata.

La seconda delle questioni sollevate involge le competenze della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (Divisione VI) di questo Ministero, alle cui valutazioni si rinvia.

Nei termini anzidetti, e ferme restando le autonome valutazioni di codesta Regione, si offre il richiesto contributo di chiarimento.

IL DIRIGENTE

(*Maria Grazia Fusco*)

A handwritten signature in black ink, reading "Maria Grazia Fusco". The signature is written in a cursive, flowing style.

Firenze, 13 luglio 2016

Gent.ma
Assessore Istruzione, formazione
e lavoro
Cristina Grieco
REGIONE TOSCANA
Via di Novoli n. 26
50127 **FIRENZE**

Oggetto: Corsi abilitanti per Gommisti e Carrozzeri.

La presente per segnalare una problematica che rischia di mettere in crisi molti imprenditori dei settori in oggetto.

Come è noto, l'accesso alla professione dell'autoriparazione prevede la figura del cosiddetto "Responsabile Tecnico" che, secondo l'art. 7 della L. 122/92, deve possedere requisiti personali e tecnico-professionali per ciascuna delle tre sezioni previste dalla stessa legge ai fini dell'espletamento di ciascuna attività.

In particolare l'art. 7 c.2, disciplinando i requisiti tecnico professionali, specifica le modalità per l'acquisizione della qualifica che risultano, di fatto, non attuabili per tutti gli imprenditori del settore che intendono acquisire, oltre a quella già in essere, quella del "gommista e/o di carrozziere".

Ci riferiamo in particolar modo alla disposizione prevista nella lettera B del sopra richiamato comma che prevede l'obbligatorietà, anche per gli imprenditori del settore interessati ad ampliare le proprie competenze, di un anno di esercizio dell'attività specifica alla dipendenze di un'impresa del settore. Si può ben capire **come tale disposizione sia inapplicabile** e che ciò generi, in un periodo di crisi economica e necessità di offrire un servizio completo ai clienti, situazioni di opacità che coinvolgono molte imprese del settore.

Riteniamo indispensabile, pertanto, che per gli imprenditori già operanti nel settore da almeno 3 anni venga abolito e/o compensato in altre modalità, l'obbligatorietà dell'anno integrativo a seguito della frequentazione del corso, al fine di rendere il settore più competitivo e permettere a tantissime imprese di poter regolarizzare le proprie situazioni.

Il problema da noi segnalato è, a quanto ci risulta, generalizzato a livello nazionale per cui siamo ad invitarVi ad farvene portavoce nella Conferenza Stato Regione al fine di avere in tempi stretti una specifica normativa o interpretativa che ne consenta una rapida risoluzione.

Restando a disposizione per tutti i chiarimenti del caso Vi salutiamo cordialmente.

Valter Tamburini
Presidente CNA Toscana



Via Alamanni, 23
50129 FIRENZE
Tel. 055/212121
Fax 055/283888
info@cnatoscana.it

Giovan Battista Donati
Presidente Confartigianato Imprese Toscana



Via Giovanni del Pian dei Carpini 98/106
50127 FIRENZE
tel. 055/415384 - 43620170
fax 055/4361317
segreteria@confartigianato.toscana.it